

Ric. n. 475/2008 Sent. n.740/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Claudio Rovis Consigliere, relatore

Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da MORESSA MARA, rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

l'Unione dei Comuni di Codevigo e Pontelongo in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

il Comune di Codevigo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Carfagna, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Antonino Romeo in Venezia – Cannaregio 1402;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza 20.12.2007 n. 61 emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata dell'unione intimata ed in specie del Comune di Codevigo, che ha ingiunto alla ricorrente la rimessa in pristino, mediante demolizione, di due fabbricati risalenti al 1967.

Visto il ricorso, notificato il 26.2.2008 e depositato presso la Segreteria l'11.3.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 17.3.08;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l'avv. Stocco in sostituzione di Bucci per la ricorrente e Carfagna per il Comune di Codevigo;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che, per consolidata giurisprudenza, l'art. 143 del TU 11.12.1933 n. 1775, nell'attribuire alla cognizione del

TSAP i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche, si riferisce esclusivamente ai giudizi che concernono la utilizzazione delle acque stesse e, in generale, a quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (*ex plurimis*, CdS, IV, 22.5.2006 n. 3012; 30.5.2002 n. 3014; 1.8.2001 n. 4216; Cass.SS.UU. 14.6.2006 n. 13692; 27.4.2005 n. 8696);

che, nel caso di specie, il contestato provvedimento demolitorio inerisce alla materia ed al regime delle acque pubbliche soltanto in via strumentale ed indiretta, sicchè la sua cognizione appartiene al giudice amministrativo;

che, ciò precisato, va osservato che il provvedimento in questione giustifica, fra l'altro, la irrogata sanzione demolitoria con riferimento ad una circostanza – l'incidenza delle opere sulla fascia di rispetto idraulico – che, non contestata dal ricorrente, è da sola idonea a supportare il provvedimento stesso;

che, ciò stante, il ricorso è inammissibile;

che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2008.

Il Presidente L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 475/2008